

**DECRETO LEGISLATIVO 20 Febbraio 2004, n. 54**  
**Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana. (GU n. 49 del 28-2-2004 - Suppl. Ordinario n.30)**

testo in vigore dal: 28-2-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002;

Vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica alla direttiva 92/119/CE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana;

Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le misure minime di lotta contro la peste suina africana.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «suino»: ogni animale della famiglia dei suidi;

b) «suino selvatico»: qualsiasi animale della famiglia dei suidi che non è tenuto o allevato in un'azienda;

c) «azienda»: lo stabilimento agricolo o di altra natura in cui vengono allevati o tenuti suini, a titolo permanente o provvisorio. Dalla presente definizione sono esclusi i macelli, i mezzi di trasporto e le aree recintate in cui si tengono e possono essere catturati suini selvatici; le aree recintate devono essere di superficie e struttura tali da non rientrare nella sfera delle misure di cui all'articolo 5, comma 1;

d) «manuale di diagnostica»: il manuale di diagnostica di cui alla decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/422/CE del 26 maggio 2003;

e) «suino sospetto di infezione da virus della peste suina africana»: ogni suino o carcassa di suino che presenti sintomi clinici o lesioni post mortem o reazioni agli esami di laboratorio effettuati in conformita' del manuale di diagnostica, tali da far sospettare la possibile presenza della peste suina africana;

f) «caso di peste suina africana» o «suino infetto da peste suina africana»: ogni suino o carcassa di suino in ordine al quale siano stati ufficialmente confermati sintomi clinici o lesioni post mortem riconducibili alla peste suina africana o sia stata ufficialmente accertata l'esistenza della malattia attraverso un esame di laboratorio eseguito conformemente al manuale di diagnostica;

g) «focolaio di peste suina africana»: l'azienda in cui sono stati riscontrati uno o piu' casi di peste suina africana;

h) «focolaio primario»: il primo focolaio manifestatosi in una provincia o un focolaio epidemiologicamente non collegato con un altro focolaio manifestatosi precedentemente nella stessa provincia;

i) «zona infetta»: la zona di territorio in cui sono state messe in atto misure di eradicazione della malattia in conformita' degli articoli 15 e 16 a seguito della conferma di uno o piu' casi di peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici;

l) «caso primario di peste suina africana in suini selvatici»: qualsiasi caso di peste suina africana riscontrato in suini selvatici in una zona in cui non sono state messe in atto misure in forza degli articoli 15 o 16;

m) «azienda che ha avuto contatti»: un'azienda in cui la peste suina africana puo' essere stata introdotta a causa dell'ubicazione dell'azienda stessa, a seguito di movimenti di persone, suini, veicoli o in qualsiasi altro modo;

n) «proprietario»: qualsiasi persona, fisica o giuridica, proprietaria dei suini o incaricata di allevarli;

o) «autorita' competente»: il Ministero della salute, le regioni e le altre autorita' competenti in materia di profilassi e di polizia veterinaria;

p) «veterinario ufficiale»: il medico veterinario dipendente dell'autorita' competente;

q) «trasformazione»: uno dei trattamenti dei materiali di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1774/2002 e successive modificazioni;

r) «abbattimento»: l'abbattimento di suini ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto legislativo del 1° settembre 1998, n. 333;

s) «macellazione»: la macellazione di suini ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo del 1° settembre 1998, n. 333;

t) «vettore»: la zecca della specie *Ornithodoros erraticus*.

### Art. 3.

#### Notifica della peste suina africana

1. Il sospetto o l'accertamento della peste suina africana deve essere denunciato immediatamente al servizio veterinario della azienda sanitaria competente per territorio dai soggetti e secondo le procedure previsti dal regolamento di polizia veterinaria, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; il servizio veterinario trasmette tempestivamente al Ministero della salute copia della denuncia ricevuta.

2. Il Ministero della salute, non appena e' confermata la presenza della peste suina africana, e fatte salve le vigenti disposizioni comunitarie relative alla notificazione di focolai di malattie degli animali:

a) procede alla notifica della malattia, fornendo le relative informazioni, alla Commissione e agli altri Stati membri, conformemente all'allegato I, per quanto riguarda:

- 1) i focolai di peste suina africana confermati nelle aziende;
- 2) i casi di peste suina africana confermati nei macelli o nei mezzi di trasporto;
- 3) i casi primari di peste suina africana confermati nelle popolazioni di suini selvatici;
- 4) i risultati dell'indagine epidemiologica effettuata conformemente all'articolo 8;

b) trasmette informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri sugli altri casi confermati nelle popolazioni di suini selvatici in una zona infetta da peste suina africana, in conformita' dell'articolo 16, comma 4, lettera a), e comma 5.

#### Art. 4.

Misure in caso di sospetto della presenza di peste suina africana in un'azienda

1. Se in un'azienda si trovino uno o piu' suini sospetti di essere infetti dal virus della peste suina africana, il veterinario ufficiale applica immediatamente le procedure di indagine ufficiali idonee a confermare o ad escludere la presenza della malattia conformemente al manuale di diagnostica.

2. Nel corso dell'ispezione nell'azienda il veterinario ufficiale procede anche al controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.

3. Qualora non sia possibile escludere il sospetto di peste suina africana in un'azienda, l'autorita' competente dispone che l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale e ordina, in particolare, che:

a) venga effettuato il censimento di tutte le categorie di suini dell'azienda, precisando per ciascuna di esse il numero di suini gia' malati, morti o potenzialmente infetti; il censimento e' aggiornato per tener conto anche dei suini nati e morti durante il periodo di sospetta infezione; i dati di tale censimento debbono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;

b) tutti i suini dell'azienda siano trattenuti nei loro locali di stabulazione o confinati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento;

c) sia vietata l'entrata e l'uscita di suini dall'azienda; l'autorita' competente puo', se necessario, estendere il divieto di uscita dall'azienda agli animali di altre specie e imporre l'applicazione di adeguate misure ai fini della distruzione di roditori o insetti;

d) sia vietato il trasporto al di fuori dell'azienda delle carcasse di suini, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente;

e) sia vietata l'uscita dall'azienda di carni e prodotti a base di carni suine, sperma, ovuli o embrioni di suini, di alimenti per animali, di utensili, di materiali o rifiuti che possono trasmettere la peste suina africana, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente; sia vietata l'uscita dall'azienda, ai fini degli scambi intracomunitari, di carni e prodotti a base di carni suine, sperma, ovuli o embrioni;

f) il movimento di persone in provenienza o a destinazione dell'azienda sia subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente;

g) il movimento di veicoli in provenienza o a destinazione dell'azienda sia subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente;

h) presso le entrate e le uscite dei fabbricati di stabulazione dei suini e dell'azienda siano posti in atto appropriati metodi di disinfezione; chiunque entri o esca da aziende suinicole deve osservare opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione della peste suina africana; inoltre, tutti i mezzi di trasporto devono essere accuratamente disinfettati prima di lasciare l'azienda;

i) sia effettuata un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 8.

4. Se la situazione epidemiologica lo richiede, e, comunque, se la peste suina africana si manifesta per la prima volta in una determinata zona, il veterinario ufficiale:

a) può applicare le misure previste all'articolo 5, comma 1, nell'azienda di cui al comma 3; tuttavia, qualora le condizioni lo permettano, l'autorità competente può limitare le suddette misure ai suini sospetti di essere infetti o contaminati dal virus della peste suina africana e alla parte dell'azienda in cui tali animali erano tenuti, purché questi ultimi siano stati stabulati, governati e nutriti in modo nettamente distinto dagli altri suini dell'azienda. In ogni caso, per poter confermare o escludere la presenza del virus della peste suina africana, un numero sufficiente di campioni è prelevato dai suini all'atto dell'abbattimento, conformemente al manuale di diagnostica;

b) può istituire una zona di controllo temporaneo intorno all'azienda di cui al comma 3; agli allevamenti di suini situati all'interno di tale zona sono applicate, in tutto o in parte, le misure di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Le misure di cui al comma 3 sono revocate da parte dell'autorità competente soltanto quando la presenza della peste suina africana sia stata ufficialmente esclusa.

#### Art. 5.

Misure in caso di conferma della presenza di peste suina africana in un'azienda

1. In caso di conferma ufficiale della presenza della peste suina africana in un'azienda, ad integrazione delle misure previste all'articolo 4, comma 3, l'autorità competente dispone che:

a) tutti i suini dell'azienda siano immediatamente abbattuti sotto controllo ufficiale e in modo idoneo ad evitare ogni rischio di diffusione del virus della peste suina africana sia durante il trasporto che durante l'abbattimento;

b) un numero sufficiente di campioni sia prelevato, conformemente

al manuale di diagnostica, dai suini all'atto dell'abbattimento per poter determinare il modo in cui il virus della peste suina africana è stato introdotto nell'azienda e il periodo durante il quale esso può essere stato presente nell'azienda prima della denuncia della malattia;

c) le carcasse di suini morti o abbattuti siano trasformate sotto controllo ufficiale in impianti autorizzati; tuttavia l'autorità competente può disporre, in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (CE) n. 1774/2002, del 3 ottobre 2002, e delle relative disposizioni applicative previste dall'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 811/2003/CE della Commissione, del 12 maggio 2003, affinché si proceda alla combustione o al sotterramento delle carcasse sotto controllo ufficiale;

d) le carni di suini abbattuti nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'applicazione delle misure ufficiali siano, per quanto possibile, rintracciate e trasformate sotto controllo ufficiale in impianti autorizzati;

e) lo sperma, gli ovuli o gli embrioni di suini raccolti nell'azienda nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano rintracciati e distrutti sotto controllo ufficiale, in modo da evitare il rischio di diffusione del virus della peste suina africana;

f) ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato sia sottoposto ad un trattamento idoneo ad assicurare la distruzione del virus della peste suina africana; ogni materiale monouso potenzialmente contaminato, in particolare quelli utilizzati per le operazioni di abbattimento, sia distrutto; tali azioni devono essere condotte secondo le istruzioni del veterinario ufficiale;

g) dopo l'eliminazione dei suini, i fabbricati di stabulazione degli stessi e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e delle carcasse, nonché il materiale, le lettiere, il concime e i liquami potenzialmente contaminati, siano puliti, disinfestati, disinfettati e trattati conformemente alle disposizioni dell'articolo 12;

h) in caso di un focolaio primario della malattia, l'isolato del virus della peste suina africana sia sottoposto alla procedura di laboratorio definita nel manuale di diagnostica ai fini dell'identificazione del tipo genetico;

i) sia effettuata da parte del veterinario ufficiale un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 8.

2. Qualora un focolaio di peste suina africana sia stato confermato in un laboratorio, uno zoo, un parco naturale o un'area recintata in cui sono tenuti suini a scopi scientifici o connessi con la protezione delle specie o con la conservazione di razze rare, l'autorità competente può derogare all'applicazione del comma 1, lettere a) ed e).

3. L'autorità competente informa tempestivamente il Ministero della salute della concessione della deroga di cui al comma 2; il Ministero della salute provvede ad informare senza indugio la Commissione.

Art. 6.

Misure in caso di conferma della presenza di peste suina africana in aziende comprendenti varie unità di produzione.

1. In caso di conferma della presenza di peste suina africana in aziende comprendenti due o più unità di produzione distinte, l'autorità competente, per consentire che sia portato a termine l'ingrasso dei suini, può derogare alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), per quanto riguarda le unità di produzione suina sane di un'azienda infetta, purché il veterinario ufficiale confermi che la struttura, le dimensioni di dette unità di produzione e la distanza tra le stesse, nonché le operazioni che vi sono effettuate, sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, dette unità di produzione sono completamente distinte, tanto da rendere impossibile la diffusione del virus da un'unità di produzione all'altra.

2. Ultimate nel reparto e nei reparti ove è stata riscontrata la malattia le operazioni previste dalle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, dell'articolo 5, l'autorità competente dispone l'applicazione di tutte le misure idonee ad evitare la contaminazione dei reparti di produzione non infetti.

3. L'autorità competente informa tempestivamente il Ministero della salute della concessione della deroga di cui al comma 1; il Ministero della salute provvede ad informare senza indugio la Commissione europea della deroga concessa.

#### Art. 7.

Misure destinate alle aziende che hanno avuto contatti

1. Sono considerate aziende che hanno avuto contatti le aziende per le quali il veterinario ufficiale riscontri o ritenga, sulla base dell'indagine epidemiologica eseguita in conformità dell'articolo 8, che la peste suina africana possa essere stata introdotta da altre aziende nell'azienda di cui all'articolo 4 o all'articolo 5 o dall'azienda di cui all'articolo 4 o all'articolo 5 in altre aziende. In tali aziende si applicano le disposizioni dell'articolo 4 fino a quando il sospetto di peste suina africana sia ufficialmente escluso.

2. Qualora la situazione epidemiologica lo richieda, l'autorità competente applica le misure previste all'articolo 5, comma 1, nelle aziende che hanno avuto contatti di cui al comma 1. Per poter confermare o escludere la presenza del virus della peste suina africana in tali aziende, all'atto dell'abbattimento viene prelevato dai suini un numero sufficiente di campioni, conformemente al manuale di diagnostica.

#### Art. 8.

Indagine epidemiologica

1. L'indagine epidemiologica riguardante i casi sospetti o i focolai di peste suina africana è effettuata utilizzando questionari predisposti nell'ambito dei piani di emergenza di cui all'articolo 21.

2. L'indagine epidemiologica verte almeno sui seguenti elementi:

a) il periodo durante il quale il virus della peste suina africana può essere stato presente nell'azienda prima della notifica o del sospetto della malattia;

b) la possibile origine della peste suina africana nell'azienda e identificazione delle altre aziende nelle quali i suini possano essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte;

c) i movimenti di persone, di veicoli, di suini, di carcasse, di

sperma, di carni o di qualsiasi materiale che possa aver veicolato il virus all'esterno o all'interno dell'azienda;

d) la possibilità che i vettori o i suini selvatici siano la causa della diffusione della malattia.

3. Se dai risultati dell'indagine epidemiologica emerge che la peste suina africana può essersi propagata da aziende o verso aziende situate in altri Stati membri, il Ministero della salute provvede ad informare immediatamente la Commissione e gli Stati membri interessati.

#### Art. 9.

Istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza

1. Non appena la diagnosi della peste suina africana nei suini di un'azienda è ufficialmente confermata, l'autorità competente istituisce, intorno al focolaio, una zona di protezione con un raggio di almeno 3 km, inserita in una zona di sorveglianza con un raggio di almeno 10 km; in tali zone sono applicate rispettivamente le misure di cui agli articoli 10 e 11.

2. Nell'individuare le zone di protezione e di sorveglianza l'autorità competente tiene conto dei seguenti elementi:

a) i risultati dell'indagine epidemiologica effettuata conformemente all'articolo 8;

b) la situazione geografica, con particolare riferimento alle frontiere naturali o artificiali;

c) l'ubicazione e la vicinanza delle aziende;

d) i flussi di scambi e i movimenti dei suini e la disponibilità di macelli ed impianti per la trasformazione delle carcasse;

e) le strutture e il personale disponibili per controllare eventuali movimenti di suini all'interno delle zone, in particolare se i suini da abbattere devono essere allontanati dall'azienda d'origine.

3. Se una zona include parti del territorio di altri Stati membri, l'autorità competente collabora per la delimitazione di questa zona con le autorità competenti degli Stati membri interessati.

4. L'autorità competente prende tutte le misure necessarie, incluso il ricorso a cartelli indicatori e di avvertimento ben visibili, nonché a mezzi di comunicazione quali la stampa e la televisione, per garantire che tutte le persone presenti nelle zone di protezione e di sorveglianza siano perfettamente al corrente delle restrizioni in vigore ai sensi degli articoli 10 e 11 e adotta tutti i provvedimenti che ritiene opportuni per garantire un'adeguata applicazione delle misure suddette.

#### Art. 10.

Misure destinate alla zona di protezione

1. L'autorità competente provvede affinché nella zona di protezione siano applicate le misure seguenti:

a) il censimento di tutte le aziende quanto prima possibile; entro sette giorni dalla istituzione della zona di protezione, le aziende sono ispezionate dal veterinario ufficiale che procede all'esame clinico dei suini e al controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317;

b) il divieto di circolazione e il trasporto di suini sulle strade pubbliche o private, ad eccezione, ove necessario, delle

strade di accesso alle aziende, previo accordo dell'autorita' competente per consentire i movimenti di cui alla lettera f); tale divieto puo' non essere applicato per il transito di suini su strada o ferrovia, a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste; il Ministero della salute, tuttavia, su segnalazione delle altre autorita' competenti, chiede alla Commissione europea di consentire deroghe a tale divieto per quanto riguarda i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di protezione e diretti verso un macello situato in detta zona ai fini dell'immediata macellazione;

c) una volta utilizzati, gli autocarri, gli altri veicoli e le attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiali potenzialmente contaminati siano puliti, disinfettati, se necessario disinfestati, e sottoposti a trattamento quanto prima possibile, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste all'articolo 12. Gli autocarri o i veicoli impiegati per il trasporto dei suini non possono lasciare la zona senza essere stati puliti, disinfettati e successivamente ispezionati e nuovamente autorizzati dall'autorita' competente ai fini del trasporto;

d) il divieto, salvo autorizzazione dell'autorita' competente, di entrata e di uscita dall'azienda di animali domestici di qualsiasi altra specie;

e) tutti i suini morti o malati dell'azienda devono essere immediatamente dichiarati al veterinario ufficiale che effettua opportune indagini in conformita' con le procedure descritte nel manuale di diagnostica;

f) il divieto di uscita dei suini dall'azienda in cui si trovano durante almeno i quaranta giorni successivi al completamento delle misure preliminari di pulizia, di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione delle aziende infette. Allo scadere dei quaranta giorni, fatte salve le condizioni previste al comma 3, l'autorita' competente puo' autorizzare l'uscita dall'azienda dei suini ai fini del loro trasporto diretto:

1) in un macello designato dall'autorita' competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali;

2) in un impianto di trasformazione autorizzato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;

3) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione; in questo caso il Ministero della salute comunica immediatamente alla Commissione in sede di Comitato permanente della catena alimentare e della sanita' animale l'applicazione di tale disposizione;

g) il divieto di uscita di sperma, ovuli e embrioni di suini da aziende situate all'interno della zona di protezione;

h) chiunque entri o esca da aziende suinicole deve osservare opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di diffusione del virus della peste suina africana.

2. Se i divieti di cui al comma 1 sono mantenuti oltre il limite di quaranta giorni a causa dell'insorgenza di nuovi focolai della malattia, con conseguenti problemi nella stabulazione degli animali riguardo al loro benessere, l'autorita' competente puo' autorizzare, dietro richiesta motivata presentata dal proprietario e fatte salve le condizioni di cui al comma 3, l'uscita dei suini da un'azienda

ubicata nella zona di protezione ai fini del loro trasporto diretto:

a) in un macello designato dall'autorita' competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali;

b) in un impianto di trasformazione autorizzato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;

c) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione; in questo caso il Ministero della salute comunica immediatamente alla Commissione europea in sede di Comitato permanente della catena alimentare e della sanita' animale l'applicazione di tale disposizione.

3. L'autorita' competente puo' autorizzare l'uscita dei suini dall'azienda purché:

a) un veterinario ufficiale abbia effettuato un esame clinico dei suini presenti nell'azienda, con particolare riguardo a quelli che devono essere trasportati, conformemente alle procedure previste nel manuale di diagnostica, ed eseguito un controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317; l'esame clinico summenzionato comprende in particolare la misurazione della temperatura corporea;

b) i controlli e gli esami di cui alla lettera a) non abbiano evidenziato segni specifici di peste suina africana ed abbiano dimostrato il rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317;

c) il trasporto dei suini sia effettuato con automezzi sigillati a cura dell'autorita' competente;

d) i veicoli e le attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini siano immediatamente puliti e disinfettati dopo il trasporto, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12;

e) un numero sufficiente di campioni venga prelevato, conformemente al manuale di diagnostica, dai suini destinati alla macellazione o all'abbattimento per poter confermare o escludere la presenza del virus della peste suina africana in tali aziende;

f) se i suini devono essere trasportati in un macello:

1) l'autorita' competente responsabile del macello sia stata informata dell'intenzione di inviarvi i suini e notifichi l'arrivo degli animali all'autorita' competente che ha effettuato la spedizione;

2) all'arrivo al macello i suini siano tenuti e macellati separatamente dagli altri suini;

3) durante l'ispezione ante e post mortem effettuata presso il macello designato, il veterinario ufficiale prenda in considerazione eventuali sintomi di peste suina africana;

4) le carni fresche ottenute da tali suini sono trasformate oppure devono riportare la bollatura speciale prevista dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di carni fresche ed essere sottoposte ad uno dei trattamenti previsti dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di prodotti a base di carne; dette operazioni devono essere effettuate in uno stabilimento designato dall'autorita' competente; le carni devono essere inviate al suddetto stabilimento alla condizione che la partita sia sigillata prima della partenza e lo resti per tutta la durata del trasporto.

4. L'applicazione delle misure nella zona di protezione e'

mantenuta perlomeno fino al momento in cui:

a) siano state effettuate le operazioni di pulizia, disinfezione e, se necessario, disinfestazione nelle aziende infette;

b) i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti ad esami clinici e di laboratorio in conformita' con il manuale di diagnostica per individuare l'eventuale presenza del virus della peste suina africana.

5. Gli accertamenti di cui alla lettera b) del comma 4 non possono essere effettuati prima che scadano quarantacinque giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia, di disinfezione e, se necessario, disinfestazione nelle aziende infette.

6. In deroga al comma 1, lettera f), e ai commi 2 e 5, i termini di quaranta e quarantacinque giorni ivi previsti possono essere ridotti dall'autorita' competente a trenta giorni, purché sia stato applicato, in conformita' con il manuale di diagnostica, un programma intensivo di prelievi di campioni e di esami che abbia permesso di escludere la presenza della peste suina africana nelle aziende considerate.

#### Art. 11.

Misure destinate alla zona di sorveglianza

1. L'autorita' competente provvede affinché siano applicate le misure seguenti nella zona di sorveglianza:

a) effettuazione del censimento di tutti gli allevamenti di suini;

b) il divieto di circolazione e il trasporto di suini sulle strade pubbliche o private, ad eccezione, ove necessario, delle strade di accesso alle aziende, previo accordo dell'autorita' competente; l'autorita' competente può concedere deroghe a tali disposizioni per il transito di suini su strada o ferrovia, sempreché non siano effettuate operazioni di scarico o soste, o per i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di sorveglianza e diretti verso un macello situato in detta zona ai fini dell'immediata macellazione;

c) una volta utilizzati, gli autocarri, gli altri veicoli e le attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiali potenzialmente contaminati sono puliti, disinfettati, se necessario disinfestati, e sottoposti a trattamento quanto prima possibile, conformemente all'articolo 12; gli autocarri o i veicoli impiegati per il trasporto dei suini non possono lasciare la zona senza essere stati puliti e disinfettati;

d) il divieto, salvo autorizzazione dell'autorita' competente, di entrata e di uscita dall'azienda di qualsiasi altro animale domestico durante i primi sette giorni successivi alla istituzione della zona;

e) tutti i suini morti o malati dell'azienda devono essere immediatamente dichiarati al veterinario ufficiale che effettua opportune indagini in conformita' con le procedure descritte nel manuale di diagnostica;

f) il divieto di uscita dei suini dall'azienda in cui si trovano durante almeno i trenta giorni successivi al completamento delle misure preliminari di pulizia, di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione delle aziende infette. Allo scadere dei trenta giorni, fatte salve le condizioni previste all'articolo 10, comma 3, l'autorita' competente può autorizzare l'uscita dall'azienda dei suini ai fini del loro trasporto diretto:

1) in un macello designato dall'autorita' competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali;

2) in un impianto di trasformazione autorizzato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;

3) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione o di sorveglianza; il Ministero della salute informa immediatamente la Commissione in sede di Comitato permanente della catena alimentare e della sanita' animale dell'applicazione di tale disposizione;

g) il divieto di uscita di sperma, ovuli e embrioni di suini da aziende situate all'interno della zona di sorveglianza;

h) chiunque entri o esca da aziende suinicole deve osservare opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di diffusione del virus della peste suina africana.

2. Il Ministero della salute, se i suini devono essere trasportati in un macello, su richiesta delle altre autorita' competenti, richiede alla Commissione, motivandole opportunamente, deroghe all'articolo 10, comma 3, lettere e) e f), numero 4), in particolare per quanto riguarda la bollatura delle carni di tali suini e la loro successiva utilizzazione, nonche' la destinazione dei prodotti sottoposti a trattamento.

3. Se i divieti di cui al comma 1 sono mantenuti oltre il limite di quaranta giorni a causa dell'insorgenza di nuovi focolai della malattia, con conseguenti problemi nella stabulazione degli animali riguardo al loro benessere, l'autorita' competente puo' autorizzare, dietro richiesta motivata presentata dal proprietario e fatte salve le condizioni di cui all'articolo 10, comma 3, il trasporto di suini da un'azienda ubicata nella zona di sorveglianza ai fini del loro trasporto diretto:

a) in un macello designato dall'autorita' competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali;

b) in un impianto di trasformazione autorizzato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;

c) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione o di sorveglianza; il Ministero della salute informa immediatamente la Commissione in sede di Comitato permanente della catena alimentare e della sanita' animale dell'applicazione di tale disposizione.

4. L'applicazione delle misure nella zona di sorveglianza e' mantenuta perlomeno fino al momento in cui:

a) siano state effettuate le operazioni di pulizia, disinfezione e, se necessario, disinfestazione nelle aziende infette;

b) i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti ad esami clinici e, se del caso, di laboratorio in conformita' con il manuale di diagnostica per individuare l'eventuale presenza del virus della peste suina africana.

5. Gli accertamenti di cui alla lettera b) del comma 4 non possono essere effettuati prima che scadano quaranta giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione nelle aziende infette.

6. In deroga al comma 1, lettera f) ed ai commi 3 e 5, il termine

di trenta giorni previsto al comma 1, lettera f) e i termini di quaranta giorni previsti ai commi 3 e 5 possono essere ridotti rispettivamente a ventuno, trenta e venti giorni, purché sia stato applicato, in conformità con il manuale di diagnostica, un programma intensivo di prelievi di campioni e di esami che permettano di escludere la presenza della peste suina africana nelle aziende considerate.

#### Art. 12.

Pulizia, disinfezione e disinfestazione

1. I disinfettanti e gli insetticidi da utilizzare e le relative concentrazioni sono quelli ufficialmente approvati dall'autorità competente.

2. Le operazioni di pulizia, disinfezione, disinfestazione, sono effettuate sotto controllo ufficiale conformemente:

- a) alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale;
- b) ai principi e alle procedure che figurano nell'allegato II.

#### Art. 13.

Ripopolamento delle aziende suinicole a seguito dell'insorgere di focolai di peste suina africana

1. La reintroduzione dei suini nelle aziende di cui all'articolo 5 non può avvenire prima che siano trascorsi quaranta giorni dalla fine delle operazioni di pulizia, disinfezione e, se necessario, disinfestazione effettuate nell'azienda in questione conformemente ai commi da 2 a 5.

2. La reintroduzione dei suini è effettuata tenendo conto del tipo di allevamento praticato nell'azienda considerata e in conformità con una delle procedure di cui ai commi 3 e 4.

3. Nel caso di aziende in cui la comparsa della malattia non è stata associata a vettori l'autorità competente applica la procedura seguente:

a) se si tratta di un allevamento all'aperto, la reintroduzione dei suini inizia con l'introduzione di suini sentinella preventivamente sottoposti ad esame, con esito negativo, inteso a rilevare la presenza di anticorpi del virus della peste suina africana o provenienti da aziende non soggette a restrizioni riguardo a tale malattia. I suini sentinella sono distribuiti, conformemente alle condizioni stabilite dall'autorità competente, sull'intera azienda infetta e sono sottoposti a campionamento dopo quarantacinque giorni per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi, in conformità con il manuale di diagnostica; i suini possono lasciare l'azienda solo se l'esame sierologico ha dato esito negativo; se in nessuno dei suini è stata riscontrata la presenza di anticorpi del virus della peste suina africana si può procedere al ripopolamento totale dell'azienda;

b) per tutti gli altri tipi di allevamento, la reintroduzione dei suini si effettua conformemente alle misure di cui alla lettera a) oppure mediante ripopolamento totale, a condizione che:

1) tutti i suini arrivino in un arco di tempo di venti giorni e provengano da aziende non soggette a restrizioni riguardo alla peste suina africana;

2) i suini dell'allevamento ripopolato siano sottoposti a un esame sierologico conformemente al manuale di diagnostica; il campionamento per l'esame suddetto è effettuato non prima di

quarantacinque giorni dall'arrivo degli ultimi suini;

3) i suini possano lasciare l'azienda solo se l'esame sierologico ha dato esito negativo.

4. Nel caso di aziende in cui la comparsa della malattia e' stata associata a vettori, la reintroduzione non puo' aver luogo per almeno sei anni, a meno che:

a) operazioni specifiche atte ad eliminare il vettore dai locali e dai luoghi in cui i suini devono essere tenuti o in cui possono entrare in contatto con il vettore siano state effettuate con successo sotto sorveglianza ufficiale;

b) sia stato possibile dimostrare che la persistenza del vettore non rappresenta piu' un rischio significativo di trasmissione della peste suina africana.

5. Successivamente all'applicazione del comma 4, lettere a) o b), si applicano le misure previste al comma 3, lettera a); tuttavia, in aggiunta a queste misure, dopo il ripopolamento totale, i suini possono lasciare l'azienda in questione solo dopo che ulteriori esami sierologici per l'individuazione della peste suina africana siano stati effettuati con esito negativo su campioni prelevati dai suini dell'azienda non prima di sessanta giorni dopo il ripopolamento totale, conformemente al manuale di diagnostica.

6. Qualora la comparsa della malattia non sia stata associata a vettori, se sono trascorsi piu' di sei mesi dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione dell'azienda, l'autorita' competente puo' concedere una deroga al comma 3 tenendo conto della situazione epidemiologica.

7. La reintroduzione di animali domestici di specie diverse dai suini nelle aziende di cui all'articolo 5 e' subordinata all'autorizzazione dell'autorita' competente, che tiene conto del rischio di diffusione della malattia o della persistenza dei vettori che tale reintroduzione comporta.

#### Art. 14.

Misure in caso di sospetto o conferma della presenza di peste suina africana nei macelli o nei mezzi di trasporto

1. Qualora si sospetti la presenza della peste suina africana in un macello o in mezzi di trasporto, il veterinario ufficiale mette immediatamente in atto tutti i mezzi ufficiali di indagine per confermare o ad escludere la presenza della malattia, conformemente alle procedure descritte nel manuale di diagnostica.

2. Qualora venga individuato un caso di peste suina africana in un macello o in mezzi di trasporto, l'autorita' competente provvede affinche':

a) siano immediatamente abbattuti tutti gli animali esposti all'infezione presenti nel macello o nei mezzi di trasporto di cui trattasi;

b) le carcasse, le frattaglie e i rifiuti di animali che possono essere stati infettati o contaminati siano trasformati sotto controllo ufficiale;

c) le operazioni di pulizia, di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione dei fabbricati e delle attrezzature, veicoli inclusi, vengano effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale in conformita' dell'articolo 12;

d) sia effettuata un'indagine epidemiologica in applicazione

delle pertinenti disposizioni dell'articolo 8;

e) l'isolato del virus della peste suina africana sia sottoposto alla procedura di laboratorio definita nel manuale di diagnostica ai fini dell'identificazione del tipo genetico del virus;

f) le misure di cui all'articolo 7 siano applicate nell'azienda da cui provengono i suini o le carcasse infetti e nelle altre aziende che hanno avuto contatti; salvo indicazione contraria dell'indagine epidemiologica, le misure di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano nell'azienda d'origine dei suini o delle carcasse infetti;

g) non siano reintrodotti animali destinati al macello o al trasporto per un periodo di almeno 24 ore dal completamento delle operazioni di pulizia, di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione effettuate conformemente all'articolo 12.

#### Art. 15.

Misure da adottare in caso di sospetto o conferma della presenza di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici

1. In caso di sospetto di infezione di peste suina africana in suini selvatici, l'autorità competente dispone affinché siano adottate tutte le misure necessarie per confermare o escludere la presenza della malattia, siano fornite informazioni ai proprietari di suini e ai cacciatori, e siano sottoposti ad esame, anche mediante analisi di laboratorio, tutti i suini selvatici uccisi o trovati morti.

2. Non appena è confermato un caso primario di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici, al fine di contenere la diffusione della malattia l'autorità competente provvede:

a) ad istituire un gruppo di esperti comprendente veterinari, cacciatori, biologi ed epidemiologi specializzati nella fauna selvatica. Il gruppo di esperti assiste l'autorità competente:

1) nello studio della situazione epidemiologica e nella determinazione della zona infetta, conformemente all'articolo 16, comma 4, lettera b);

2) nella definizione di adeguate misure da applicare nella zona infetta a completamento delle misure di cui alle lettere b) e c); tali misure possono comprendere la sospensione della caccia e il divieto di nutrire suini selvatici;

3) nella stesura del piano di eradicazione da presentare alla Commissione in conformità dell'articolo 16;

4) nell'esecuzione di verifiche intese ad accertare l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'eradicazione della peste suina africana dalla zona infetta;

b) a sottoporre a sorveglianza ufficiale gli allevamenti di suini ubicati nella zona definita infetta ordinando in particolare che:

1) sia effettuato un censimento ufficiale di tutte le categorie di suini presenti nelle varie aziende; il censimento deve essere aggiornato dal proprietario. I dati del censimento debbono essere esibiti a richiesta e possono essere verificati ad ogni ispezione, tuttavia, per quanto riguarda gli allevamenti all'aperto, il primo censimento potrà essere effettuato sulla base di una stima;

2) tutti i suini dell'azienda siano trattenuti nei loro locali di stabulazione, o confinati in altri luoghi che consentano di isolarli dai suini selvatici, i quali non debbono avere accesso ad alcun materiale che possa in seguito entrare in contatto con i suini dell'azienda;

3) sia vietata l'entrata e l'uscita di suini dall'azienda, salvo autorizzazione dell'autorita' competente in funzione della situazione epidemiologica;

4) presso le entrate e le uscite dei fabbricati di stabulazione dei suini e dell'azienda siano posti in atto appropriati metodi di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione;

5) chiunque venga a contatto con suini selvatici applichi adeguate misure igieniche intese a ridurre il rischio di diffusione del virus della peste suina africana;

6) sia controllata la presenza di peste suina africana in tutti i suini morti o ammalati nell'azienda che presentino sintomi di tale malattia;

7) sia vietata l'entrata in un'azienda suinicola di qualsiasi parte di suino selvatico ucciso o trovato morto e di qualsiasi materiale o attrezzatura potenzialmente contaminati dal virus della peste suina africana;

8) dalla zona infetta non escano suini, sperma, ovuli o embrioni a fini di scambi intracomunitari;

c) a disporre che tutti i suini selvatici trovati morti o uccisi nella zona definita infetta siano sottoposti ad ispezione a cura di un veterinario ufficiale, nonche' ad un esame inteso ad accertare la presenza della peste suina africana in conformita' con il manuale di diagnostica; le carcasse di tutti gli animali risultati positivi agli esami per la peste suina africana e di tutti i suini selvatici ritrovati morti sono trasformate sotto controllo ufficiale. Se gli esami risultano negativi per quanto riguarda la peste suina africana l'autorita' competente applica le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607. Le parti degli animali non destinate al consumo umano sono sottoposte a trasformazione sotto controllo ufficiale;

d) a disporre che l'isolato del virus della peste suina africana sia sottoposto alla procedura di laboratorio indicata nel manuale di diagnostica ai fini dell'identificazione del tipo genetico del virus.

3. Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana nei suini selvatici presenti in una zona situata in prossimita' di altri Stati membri l'autorita' competente collabora con l'autorita' competente degli Stati membri per la definizione delle misure di lotta contro la malattia.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, l'autorita' competente provvede con le strutture umane e strumentali disponibili sulla base delle disposizioni normative vigenti e con conseguente invarianza di oneri.

#### Art. 16.

Piani di eradicazione della peste suina africana in popolazioni di suini selvatici

1. Fatte salve le misure previste all'articolo 15, entro novanta giorni dalla conferma di un caso primario di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici, il Ministero della salute, d'intesa con le altre autorita' competenti, e sentito il Centro di referenza nazionale della peste suina africana, presenta alla Commissione per l'approvazione il piano delle misure da adottare ai fini dell'eradicazione della malattia nella zona definita infetta nonche' delle misure da applicare alle aziende ubicate in tale zona. Il piano puo' successivamente essere modificato o integrato per tener conto

dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

2. Se le modifiche al piano di cui al comma 1 riguardano la ridefinizione dell'area infetta, il Ministero della salute ne dà immediata comunicazione alla Commissione e agli Stati membri; se le modifiche vertono invece su altre disposizioni del piano il Ministero della salute presenta alla Commissione il piano modificato per l'approvazione.

3. In seguito all'approvazione da parte della Commissione del piano di cui al comma 1 le misure previste dal piano medesimo sostituiscono le misure originarie previste all'articolo 15 a decorrere dalla data stabilita in sede comunitaria.

4. Il piano di cui al comma 1 contiene informazioni concernenti:

a) l'esito delle indagini epidemiologiche e dei controlli effettuati conformemente all'articolo 15 e la distribuzione geografica della malattia;

b) la definizione della zona infetta; nel definire la zona infetta occorre tener conto dei seguenti elementi:

1) l'esito delle indagini epidemiologiche effettuate e la distribuzione geografica della malattia;

2) la popolazione di suini selvatici della zona;

3) la presenza di barriere naturali o artificiali che ostacolano fortemente gli spostamenti di suini selvatici;

c) l'organizzazione di stretti rapporti di cooperazione tra biologi, cacciatori, associazioni venatorie, servizi responsabili della protezione della fauna selvatica e servizi veterinari di salute animale e di sanità pubblica;

d) la campagna d'informazione da attuare per sensibilizzare i cacciatori alle misure che essi devono adottare nel quadro del programma di eradicazione;

e) le iniziative specifiche intese a determinare il grado di propagazione dell'infezione tra i suini selvatici mediante l'esame degli animali uccisi dai cacciatori o trovati morti e mediante analisi di laboratorio, comprese indagini epidemiologiche per categorie di età;

f) i requisiti che i cacciatori devono rispettare per evitare qualsiasi diffusione della malattia;

g) il metodo di eliminazione dei suini selvatici trovati morti o uccisi, basato:

1) sulla trasformazione sotto controllo ufficiale, o

2) sull'ispezione di un veterinario ufficiale e sugli esami di laboratorio previsti nel manuale di diagnostica; le carcasse di tutti gli animali risultati positivi e di quelli ritrovati morti sono trasformate sotto controllo ufficiale; se detti esami risultano negativi per quanto riguarda la peste suina africana, l'autorità competente applica le misure previste all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607; le parti non destinate al consumo umano sono trasformate sotto controllo ufficiale;

h) l'indagine epidemiologica eseguita su ciascun suino selvatico ucciso o trovato morto; detta indagine include obbligatoriamente le risposte ad un questionario con informazioni concernenti:

1) il settore geografico in cui l'animale è stato trovato morto o ucciso;

2) la data di ritrovamento dell'animale (morto o ucciso);

3) la persona che ha trovato o ucciso l'animale;

- 4) l'eta' e il sesso dell'animale;
  - 5) se e' stato ucciso: i sintomi constatati prima dell'uccisione;
  - 6) se e' stato trovato morto: lo stato della carcassa;
  - 7) i risultati delle prove di laboratorio;
  - i) i programmi di sorveglianza e le misure di profilassi applicabili alle aziende ubicate nella zona definita infetta e, se del caso, nelle zone limitrofe, incluso il trasporto e la circolazione di animali all'interno, all'entrata o all'uscita di questa zona; tali misure devono comprendere almeno il divieto di far uscire suini, sperma, embrioni e ovuli dalla zona infetta considerata a fini di scambi intracomunitari e possono comprendere un divieto temporaneo di produzione di suini e creazione di nuove aziende;
  - l) altri criteri da applicare per revocare le misure adottate;
  - m) l'autorita' cui competono la supervisione e il coordinamento dei servizi responsabili dell'attuazione del programma;
  - n) il sistema di informazione istituito per consentire al gruppo di esperti designato in conformita' dell'articolo 15, comma 2, lettera a), di verificare periodicamente i risultati del programma di eradicazione;
  - o) le misure di controllo della malattia da applicare allo scadere di un periodo di almeno dodici mesi dalla constatazione dell'ultimo caso di peste suina africana nei suini selvatici della zona definita infetta; dette misure di controllo sono mantenute per un periodo minimo di successivi dodici mesi e comprendono almeno le disposizioni gia' attuate in conformita' delle lettere e), g) e h).
5. Ogni sei mesi il Ministero della salute provvede a trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri, sulla base delle informazioni fornite dalle autorita' competenti, una relazione sulla situazione epidemiologica nell'area definita e i risultati del piano di eradicazione.

#### Art. 17.

Misure destinate ad impedire la diffusione del virus della peste suina africana per mezzo di vettori

1. Qualora sia possibile o si sospetti la presenza di vettori in un'azienda in cui e' stata confermata la peste suina africana, l'autorita' competente provvede affinche':
  - a) l'azienda infetta e le zone limitrofe siano controllate per individuare la presenza di vettori, mediante ispezione fisica e, se del caso, la collocazione di trappole per la cattura di esemplari conformemente all'allegato III;
  - b) laddove la presenza di vettori sia confermata:
    - 1) siano effettuati adeguati esami di laboratorio volti a confermare o ad escludere la presenza del virus della peste suina africana nei vettori;
    - 2) siano stabilite nell'azienda e nella zona limitrofa all'azienda ulteriori misure adeguate di sorveglianza, controllo e lotta;
  - c) laddove la presenza di vettori sia confermata ma la lotta contro gli stessi risulti impraticabile, l'azienda non tenga suini e, se del caso, altri animali domestici per almeno sei anni.
2. Il Ministero della salute provvede a fornire alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni, inviate dalle autorita' competenti, relative all'attuazione del comma 1 nell'ambito del

Comitato permanente della catena alimentare e della sanita' animale.

Art. 18.

Procedure diagnostiche e requisiti in materia di biosicurezza

1. Le procedure diagnostiche, il prelievo di campioni e le prove di laboratorio diretti ad individuare la presenza di peste suina africana sono effettuati in conformita' con il manuale di diagnostica.

2. Il coordinamento degli standard e dei metodi diagnostici e' assicurato dal Centro di referenza nazionale della peste suina africana conformemente all'allegato IV.

3. Il Centro di referenza di cui al comma 2 assicura il collegamento col laboratorio comunitario di riferimento alle condizioni di cui all'allegato V.

4. Per garantire adeguate condizioni di biosicurezza e tutelare la salute degli animali, il virus della peste suina africana, il genoma e gli antigeni del virus, nonche' i vaccini possono essere manipolati o utilizzati a fini di ricerca, diagnosi o fabbricazione esclusivamente presso il Centro di referenza nazionale della peste suina africana.

5. In deroga al comma 4 il Ministero della salute, sulla base dei controlli eseguiti dal Centro di referenza nazionale della peste suina africana, tesi a valutare la sussistenza dei requisiti di biosicurezza nonche' l'adeguata preparazione del personale tecnico, puo' con proprio provvedimento autorizzare altri laboratori ad effettuare l'applicazione di procedure diagnostiche limitatamente ai focolai secondari della peste suina africana.

6. L'elenco dei laboratori riconosciuti e i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Commissione europea dal Ministero della salute.

Art. 19.

Impiego, fabbricazione e vendita di vaccini contro la peste suina africana

1. E' vietato l'impiego di vaccini contro la peste suina africana.

2. La manipolazione, la fabbricazione, il magazzinaggio, la fornitura, la distribuzione e la vendita di vaccini contro la peste suina africana sono effettuati sotto controllo ufficiale e secondo le condizioni stabilite dal Ministero della salute.

Art. 20.

Controlli comunitari

1. Le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul territorio nazionale.

Art. 21.

Piani di emergenza

1. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un piano di emergenza nel quale vengono specificate le misure nazionali da applicare in caso di comparsa della malattia.

2. Al fine di garantire rapidita' ed efficacia nell'eradicazione e nel controllo della malattia, l'organo decisionale, che sovrintende alle misure contenute nel piano di cui al comma 1 e all'insieme delle

strategie di lotta contro l'epizootia, e' costituito dal Direttore generale della Direzione generale sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, un responsabile individuato dai servizi veterinari della regione o delle regioni interessate, dal Direttore del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, o loro delegati. Il citato organo puo' avvalersi di esperti e professionalita' anche esterne agli enti ed alle amministrazioni citati, ritenuti necessari ai fini dell'individuazione e dell'applicazione delle misure da adottare. Ai componenti, ivi compresi gli esperti esterni, non spettano compensi o rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.

3. L'organo di cui al comma 2:

a) predisporre, assicurandone la diffusione, un manuale operativo per le emergenze, che indica tutte le procedure e le misure di lotta da applicare in caso di comparsa della malattia;

b) assicura il collegamento e l'interazione con l'unita' di crisi centrale, regionale e locale, che provvedono ad attuare le disposizioni adottate dal citato organo, comprese quelle di cui al comma 5;

c) verifica la corretta applicazione, da parte delle unita' di crisi di cui alla lettera b), delle misure da esso disposte;

d) organizza campagne di sensibilizzazione sulla malattia in atto, destinate anche agli operatori di settore.

4. In caso di insorgenza della malattia, l'organo di cui al comma 2 e' autorizzato ad avvalersi del personale, attrezzature ed infrastrutture, anche diagnostiche e di laboratorio, gia' operanti nelle amministrazioni competenti nel settore della epidemiologia e della sanita' animale.

5. In relazione alle finalita' di cui al presente articolo, il personale delle unita' di crisi di cui al comma 3, lettera b), partecipa a:

a) corsi di formazione ed aggiornamento in materia epidemiologica e lotta contro la malattia, che comprendono anche la corretta esecuzione delle operazioni stabilite nel manuale operativo e la relativa verifica ed in materia di tecniche di comunicazione;

b) programmi di esercitazione d'allarme, da tenersi almeno due volte l'anno.

A tali attivita' si provvede nell'ambito delle risorse gia' previste negli ordinari stanziamenti di bilancio, relativi alla formazione ed alla esercitazione del personale.

6. Il Ministero della salute presenta alla Commissione europea il piano di emergenza per l'approvazione e per le eventuali modifiche e provvede ogni cinque anni all'aggiornamento dello stesso, inviandolo alla Commissione europea per l'approvazione.

7. Per l'attuazione del presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22.

Unita' di crisi contro la peste suina africana e gruppi di esperti

1. Il Ministero della salute, in caso di comparsa di peste suina africana, istituisce immediatamente un'unita' di crisi centrale contro l'epizootia.

2. L'unita' di crisi centrale contro l'epizootia dirige e controlla l'operato delle unita' di crisi locali contro l'epizootia di cui al

comma 4.

3. L'unita' di crisi centrale e' incaricata di:

- a) definire le necessarie misure di lotta;
- b) garantire una pronta ed efficace attuazione delle misure di cui alla lettera a) da parte delle unita' di crisi locali contro l'epizoozia;
- c) mettere personale ed altre risorse a disposizione delle unita' di crisi locali di lotta contro l'epizoozia;
- d) fornire informazioni alla Commissione, agli altri Stati membri, alle organizzazioni veterinarie nazionali, alle autorita' nazionali e alle organizzazioni agricole e commerciali;
- e) mantenere i collegamenti con i laboratori diagnostici;
- f) gestire i rapporti con gli organi di informazione;
- g) mantenere i collegamenti con le autorita' di polizia per garantire l'attuazione di specifici provvedimenti legali.

4. Le autorita' competenti provvedono affinche' siano immediatamente attivate, in caso di comparsa di peste suina africana, unita' di crisi locali contro l'epizoozia.

5. Il Ministero della salute puo' trasferire talune funzioni dell'unita' di crisi centrale alle unita' di crisi locali contro l'epizoozia.

6. Il Ministero della salute identifica un gruppo di esperti permanente che disponga delle conoscenze specialistiche necessarie per assistere l'autorita' competente nell'assicurare che si possa far fronte a qualsiasi eventualita' di comparsa della malattia. Ai componenti, ivi compresi gli esperti esterni, non spettano compensi o rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.

7. In caso di comparsa della malattia il gruppo di esperti assiste l'autorita' competente almeno per i seguenti aspetti:

- a) l'indagine epidemiologica;
- b) la campionatura, l'analisi e l'interpretazione dei risultati delle prove di laboratorio;
- c) la definizione delle misure di lotta contro la malattia.

8. Il Ministero della salute e le altre autorita' competenti provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, affinche' le unita' di crisi centrali e locali di controllo della malattia e il gruppo di esperti dispongano del personale, delle strutture e delle attrezzature, ivi compresi i sistemi di comunicazione necessari nonche' di una linea di comando e di un sistema di gestione chiari ed efficaci, al fine di garantire la pronta attuazione delle misure di lotta contro la malattia previste nel presente decreto. Le modalita' in materia di personale, strutture, attrezzature, linea di comando e gestione delle unita' di crisi centrali e locali di lotta contro l'epizoozia e del gruppo di esperti sono definite nei piani di emergenza di cui all'articolo 21.

Art. 23.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi obbligato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, non provvede a notificare qualunque caso, anche solo sospetto, di cui all'articolo 3, di peste suina africana o viola le misure sanitarie disposte per i casi di presenza o di sospetto della malattia previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, e'

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.549,37 euro a 9.296,22 euro.

Art. 24.

Modifiche dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362

1. Nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, i termini «malattia di Teschen» sono soppressi.

Art. 25.

Disposizioni finali

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/60/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio  
dei Ministri

Buttiglione, Ministro per le politiche  
comunitarie

Sirchia, Ministro della salute

Frattoni, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e  
delle finanze

Alemanno, Ministro delle politiche  
agricole e forestali

La Loggia, Ministro per gli affari  
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli